



COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 15 aprile 2026

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 15 aprile 2026

Pubblicato in Milano il 15 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Bedin

" " " N. 66

SERIE BKT

Gara del 14 aprile 2026 – Recupero dodicesima giornata ritorno

A) RISULTATI DI GARE

Si rende noto il risultato della gara sotto indicata con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

Catanzaro-Modena 2-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

152/419



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della dodicesima giornata ritorno i sostenitori della Società **Catanzaro** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GERLI Fabio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PONTISSO Simone (Catanzaro): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CASSANDRO Tommaso (Catanzaro)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

COTALI Matteo (Modena)

Il Giudice Sportivo
avv. *Emilio Battaglia*

“ ”